


25/1/2024



EMENDAMENTI

AC 1633

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.
215, recante disposizioni urgenti in materia di termini
normativi"**

Roma, 16 gennaio 2024

ART. 3

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

“12.bis. All’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole “entro il 30 gennaio 2024” sono sostituite dalle parole “entro il 29 febbraio 2024”.

**All’articolo 1, comma 533 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è aggiunto il seguente capoverso:
“I criteri di cui ai capoversi precedenti sono utilizzati anche per l’adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.””**

MOTIVAZIONE

L'emendamento è riferito alla necessità di unificare- tempi, modalità e criteri di adozione del decreto che opera il riparto per gli anni dal 2024 al 2028 del contributo alla finanza pubblica (“spending review”) che sono state poste a carico delle Province e Città metropolitane da due differenti discipline


Articolo 1, comma 850, l.n. 178/20 per gli anni 2024 e 2025 per 50 milioni annui.

Articolo 1, comma 533, l.n. 213/23 per gli anni 2024/2028 per 50 milioni annui

L'emendamento opera uno slittamento di un mese per l'adozione del decreto, unifica i criteri di riparto della manovra medesima; ciò anche al fine di correggere l'estensione della platea di enti coinvolti e criteri di riparto ad oggi differenti.

Occorre quindi, riportare ad univocità i criteri e la platea degli enti.

Nello specifico l'emendamento mantiene indenni dalla spending review gli enti in dissesto e predissesto, e uniforma i criteri di riparto per l'intero ammontare dello spending per i singoli anni 2024 e 2025.



ART.8

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti)

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10 bis. Al decreto 12 ottobre 2021, n. 394 recante “Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l’accessibilità delle aree interne” il comma 7 è così riformulato: “Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi agli interventi, nonché l’ultimazione dei lavori, vanno certificati inderogabilmente entro il 30 marzo 2026.””

MOTIVAZIONE

L’emendamento è finalizzato ad eliminare l’attestazione di collaudo o regolare esecuzione dei lavori negli anni previsti dal finanziamento per ogni singolo anno da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno successivo, lasciando ovviamente l’obbligo di ultimazione dei lavori da certificarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2026, in coerenza con i vincoli temporali del PNC, di cui questo decreto è attuativo.



ART.8

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti)

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10 bis. All’articolo 1, comma 419 della legge 234 del 2021, le parole “entro il 30 settembre 2022” sono sostituite dalle parole “entro il 30 marzo 2024””

Conseguentemente

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 luglio 2023, n. 170, è abrogato

MOTIVAZIONE

L’emendamento è finalizzato a rendere effettivamente utilizzabili le risorse per le province e città metropolitane per complessivi 50 milioni di euro previsti dall’articolo 1, comma 418 della legge n. 234 del 2021, da destinarsi alla Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione(PNC) per gli anni 2023 e 2024.

Il decreto di riparto che l’emendamento peraltro sopprime, è stato redatto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale con tempistiche tali da rendere inattuabile il percorso di utilizzo di tali risorse.

Ecco perché si ritiene necessario abrogare il decreto di riparto già emanato, e procedere ad una nuova programmazione con specifico atto da emanarsi entro il 30 marzo 2024; in tal caso è conseguentemente abrogato il decreto ministeriale decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 luglio 2023, n. 170



Proroga utilizzo fondi rete viaria province e città metropolitane

ART.8

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti)

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10 bis. Con riferimento agli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al DM 16 febbraio 2018, n. 49, ai DM del 19 marzo 2020, n. 123, DM del 29 maggio 2020, n. 224 in materia di rete viaria, ponti e viadotti di Province e Città metropolitane, le stazioni appaltanti certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai richiamati decreti entro il secondo anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a consentire un margine temporale più ampio di un anno alle Province e Città Metropolitane impegnate nella realizzazione degli interventi previsti da tre decreti ministeriali:

decreto 16 febbraio 2018, n. 49 (anni 2018/2023) e decreto 19 marzo 2020, n. 123 (anni 2020/2024) ex art. 1, comma 1076 l.n. 205/2017; e decreto 29 maggio 2020, 224 (2019/2024) ex art.1, comma 95, n. 145/2018.

Ciò in ragione del fatto che in questi anni, unitamente alla emergenza pandemica, ulteriori rallentamenti sono stati legati alla difficoltà di reperire materie prime, all'incremento dei costi energetici e delle materie prime.



ART. 5

(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. All’articolo 10, comma 2 bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito dalla Legge 27 novembre 2023, n.170, sostituire le parole “31 gennaio 2024” con le parole “31 dicembre 2024””

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata a prorogare il termine del 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 stabilito dal comma 2-bis dell’articolo 10 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito dalla L. 170/23 per l’emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi relativi agli edifici scolastici. Si rende necessaria la proroga in quanto trattandosi di una materia complessa per la quale è opportuno, prima di stabilire le modalità operative, effettuare i necessari approfondimenti e avviare le dovute interlocuzioni con i diversi soggetti istituzionali competenti, occorre più tempo per lo svolgimento delle istruttorie tecniche e le concertazioni interistituzionali necessarie. Inoltre, i Comuni in questa fase sono impegnati con la realizzazione degli interventi PNRR e pertanto hanno difficoltà organizzative, gestionali e di impiego del personale nelle altre attività.

